

numero	-		Bellinzona
198	cl	4	15 gennaio 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Protezione dei lavoratori
Holzikofenweg 36
3003 Berna

*Invio per posta elettronica
abas@seco.admin.ch*

Indagine conoscitiva - Modifica dell'art. 25 cpv. 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

Gentili Signore, egregi Signori,

Io scrivente Consiglio saluta con piacere l'avvio della procedura di consultazione riguardante la modifica dell'art. 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, avviata nell'ambito della concretizzazione della mozione Abate n. 12.3791: Rafforzamento del turismo svizzero.

A titolo di premessa s'osserva che il Consiglio di Stato conferisce una grande importanza alla citata modifica che disciplina le eccezioni al divieto del lavoro domenicale nei centri commerciali che servono il turismo internazionale, grazie all'introduzione all'art. 25 OLL2 dei cpv. 3 e 4. Tale modifica completa l'attuale regolamentazione colmandone un'importante lacuna e permettendo così un'adeguata risposta ai moderni bisogni del turismo e di beneficiare degli influssi positivi causati dagli sviluppi della nozione di turismo.

Per meglio interpretare l'adeguamento della norma e garantire una maggiore uniformità e trasparenza nella sua applicazione, lo scrivente Consiglio desidera che alcuni criteri discriminanti siano ulteriormente precisati per circoscrivere l'applicazione della norma e garantire un'adeguata protezione dei lavoratori.

In particolare:

Definizione di centro commerciale (art. 25 cpv.3)

Nel cpv. 3 della modifica proposta si introduce il concetto di "centro commerciale" che nel rapporto esplicativo è definito come un complesso edilizio omogeneo nel quale si concentrano numerose attività commerciali. Riteniamo tutelabile l'impostazione di partenza, ma per evitare ogni e qualsivoglia ambiguità, proponiamo di stabilire anche alcuni criteri oggettivi e possibilmente quantificabili, al fine di precisare e limitare l'applicazione della norma. In questo senso, proponiamo di accordare l'eccezione a realtà commerciali:

- costituite da un certo numero di negozi (idealmente va specificato un numero minimo di negozi e/o una superficie di vendita totale minima);
- che offrono merce di una tipologia ben precisa (vedi criterio di cui all'art. 25 cpv. 4 lett.);
- che sono insediati in uno spazio chiaramente delimitato e omogeneo;
- che sono vincolate da accordi che definiscono con precisione i negozi membri di questa realtà commerciale e che regolano quei diritti e doveri che tipicamente sono codificati nei contratti tra singoli negozi e i centri commerciali nei quali sono ubicati (orari d'apertura comuni; marketing comune; servizi condivisi quali parcheggi, attività per eventi, ristorazione, pulizia, sicurezza, ecc.).

Siamo fiduciosi che una circoscrizione di questo tipo, in combinazione in particolare con il rigoroso requisito relativo alla cifra d'affari conseguita con turisti internazionali, possa assicurare un'applicazione molto severa di questa eccezione a poche, precise, realtà commerciali di fama internazionale.

Criterio legato alla vendita dei beni di lusso (art. 25 cpv.4 lett. a)

Dal rapporto esplicativo si evince che l'offerta dei prodotti in vendita deve essere destinata al turismo internazionale e comprendere principalmente (ossia per più della metà) articoli di lusso, ad esempio orologi e gioielli di alto valore e abiti di alta moda. Auspichiamo che anche questo criterio qualitativo possa essere quantificabile introducendo per esempio una proporzione riferita alla superficie di vendita (es: più della metà della superficie di vendita deve comprendere beni di lusso). Auspichiamo inoltre una precisazione al riguardo della caratterizzazione degli abiti di alta moda legandoli ad esempio alla gamma di abiti appartenenti ad un marchio (brand) di risonanza globale.

Criterio legato alla quota della cifra d'affari derivante dal turismo internazionale (art. 25 cpv. 4 lett. b)

Trattasi, a mente dello scrivente Consiglio, del criterio più importante, ritenuto che è quello che già di per sé giustifica aperture prolungate rispetto alla norma e – in un

certo senso – avvicina il centro commerciale all'originaria definizione di "regione turistica".

Distanza dal confine svizzero (art. 25 cpv. 4 lett. c)

L'introduzione del criterio della regione di confine limitata ad una **fascia** di 10 chilometri lungo la frontiera svizzera, così come indicato nel rapporto esplicativo, non permette di circoscrivere in modo chiaro l'applicazione della norma. Lo scrivente Consiglio propone di fissare una distanza di 10/15 chilometri nell'art. 25 cpv. 4 lett. c), ma di precisare che dal valico di frontiera, percorrendo l'asse principale di transito la distanza massima per raggiungere un centro commerciale con le caratteristiche citate all'art. 25 OLL2, non deve superare il limite di 10/15 chilometri.

Procedura di assoggettamento (art. 25 cpv. 4)

Prendiamo atto che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, su richiesta del Cantone interessato, quali centri commerciali servono il turismo internazionale. L'esame dei criteri previsti al cpv. 4 lett. a-c spetta ai cantoni. Nel rapporto esplicativo non si fa alcun cenno sulla periodicità di ulteriori verifiche nel tempo dei criteri citati. Per valutare eventuali aggravii all'attività di controllo svolta dall'organo d'esecuzione competente, è importante conoscere se sarà necessario prevedere delle verifiche annuali o se sarà lasciata la possibilità ad ogni Cantone di organizzarsi singolarmente.

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Consiglio approva la modifica dell'art. 25 OLL2 concernente la legge sul lavoro ponendo giusto alcune domande di chiarimenti che sicuramente potranno essere evase celermente dalla SECO.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere



G. Gianella

Copia:

Divisione dell'economia; Ufficio dell'ispettorato del lavoro; Deputazione ticinese alle Camere federali; Pubblicazione in internet